



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere Rel.
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE - ART. 2043
C.C. - INSIDIA
STRADALE - MANCANZA
DI SOLETTA TRA DUE
VIADOTTI -
RESPONSABILITÀ
ESCLUSIVA DELL'ENTE
GESTORE DELLA STRADA
- COLPA GENERICA-
SUSSISTENZA

Ad. 4/12/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19869/2021 R.G. proposto da:

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA ██████████
presso lo studio dell'avvocato ██████████
██████████ che lo rappresenta e difende,
domiciliazione telematica in atti

- ricorrente -

contro

██████████ domiciliato per legge in ROMA, alla piazza
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ domiciliazione telematica in atti

- controricorrente -

nonché contro

██████████ elettivamente domiciliato in
ROMA ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████
██████████ rappresentate e difese
dall'avvocato ██████████
██████████ domiciliazione telematica in atti

- controricorrenti -





nonché contro

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante
in carica, elettivamente domiciliato in ROMA [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresenta e difende,
domiciliazione telematica in atti

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di PERUGIA n.
25/2021 depositata il 12/01/2021.





Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 4/12/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

La società ██████████ S.p.a. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 25/21, del 12/01/2021, della Corte d'appello di Perugia, che – accogliendone in parte il gravame, unicamente in punto di “quantum debeatur”, avverso la sentenza n. 84/17 del 26/01/2017, pronunciata dal Tribunale di Terni – ne ha confermato la condanna a risarcire il danno non patrimoniale patito da ██████████ conseguito alla morte del loro prossimo congiunto ██████████, deceduto all'esito di sinistro occorsogli alle ore tre della notte del 7/08/2000, lungo il raccordo autostradale ██████████ liquidando in favore della prima euro duecentocinquantamila e della seconda euro ottantamila (in luogo, rispettivamente di euro duecentottanta cinquemila e centotrentamila, liquidati dal Tribunale).

██████████ S.p.a. era stata convenuta in giudizio dalla madre e dalla sorella di ██████████ e, costituendosi in giudizio, oltre al rigetto della domanda, aveva chiesto la chiamata in causa di ██████████ quale conducente dell'autovettura sulla quale viaggiava, quale terzo trasportato ██████████ insieme a altri giovani, uno dei quali pure era perito nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

██████████ del quale il Tribunale aveva autorizzato la chiamata in causa, si costituiva in giudizio e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa, onde esserne garantito, la propria compagnia assicuratrice, ██████████ S.p.a.

Questa, a seguito di autorizzazione giudiziale alla chiamata, pure si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda esperita nei confronti del proprio assicurato.

Il Tribunale di Terni, ritenuta la causa istruita, fissava l'udienza di discussione e all'esito degli incombenti di legge, con sentenza n.





85 del 2017 accertava la responsabilità esclusiva dell' [redacted] nella causazione del sinistro e la condannava al risarcimento dei danni nella misura di euro duecentottantacinquemila in favore di [redacted] e di euro centotrentamila in favore di [redacted] con condanna alle spese in favore delle stesse, nonché del [redacted] e della compagnia assicuratrice.

L' [redacted] interponeva gravame e la Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 25/2021 riduceva, nei termini già indicati, gli importi liquidati, gravando delle spese di fase I' [redacted] S.p.a., con compensazione parziale, nella misura di un terzo, di quelle in favore delle congiunte del [redacted]

L' [redacted] S.p.a. proponeva ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi, al quale resistevano, con separati controricorsi, [redacted] S.p.a.

La causa veniva fissata per la trattazione dinanzi all'allora Sezione VI- di questa Corte con proposta di inammissibilità.

Il Collegio dell'allora Sezione VI-3 di questa Corte riteneva opportuna la trattazione partecipata e, all'adunanza camerale non partecipata del 24/02/2022, pronunciava ordinanza interlocutoria n. 12583 del 20/04/2022, di rimessione alla pubblica udienza.

Il Procuratore generale non presentava conclusioni.

La ricorrente e le controricorrenti [redacted] depositavano memorie.

All'adunanza camerale del 4/12/2024 la causa era trattenuta in decisione e il Collegio riservava il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, primo comma 1, n. 3 c.p.c. – violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2051, 2055, 2729 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p.

La sentenza è impugnata nella parte in cui, pur avendo riconosciuto che il conducente della vettura sulla quale viaggiava





come trasportato la vittima [REDACTED] (ovvero, [REDACTED] [REDACTED] avesse tenuto una colpevole condotta di guida, suscettibile di integrare un fattore causale originario di rischio, viaggiando a 160 km/h in un tratto stradale in cui vige il limite di 90 km/h, ha tuttavia escluso che la causa sopravvenuta (vale a dire, lo scavalco del guardrail da parte del [REDACTED] fosse legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza. In questo modo la Corte territoriale avrebbe escluso, in violazione delle norme richiamate in rubrica, la sussistenza di più cause concorrenti – da sole non sufficienti a determinare l'evento, per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antecedente – suscettibili di causare l'evento in base al principio della causalità materiale, fondato sull'equivalenza delle condizioni.

Il secondo motivo denuncia – sempre a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ.

Si chiede la cassazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa di [REDACTED] ritenendo, erroneamente, che l'art. 1227 c.c. richieda per la sua operatività che la condotta del danneggiato possa qualificarsi abnorme.

Secondo la ricorrente sarebbe stato disatteso il principio, unanimemente affermato in giurisprudenza, secondo cui la condotta del danneggiato elide il nesso eziologico tra cosa e danno ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, fermo restando, però, che, in caso contrario, essa rileva ai fini del concorso nella causazione dell'evento, a norma dell'art. 1227 c.c.

Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti,

*r.g. n. 19869 del 2021
ad. 4/12/2024; estensore: C. Valle*





evincibile dal dato extratestuale, segnatamente, dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dai superstiti del sinistro.

Si censura la sentenza impugnata là dove ha escluso il concorso di colpa di [REDACTED] omettendo di valutare le dichiarazioni rese dai superstiti in sede di sommarie informazioni e le condotte alternative a quello dello scavalco del guardrail da costoro realizzate per sottrarsi alla situazione di pericolo.

Il quarto motivo denuncia – in forza dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. – violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo della colpa in capo all’[REDACTED] richiesto dall’art. 2043 c.c., nella specie di colpa generica.

In particolare, la ricorrente assume che i danneggiati, nella proposizione dell’azione, non si sono limitati ad invocare la sussistenza di una colpa generica di essa [REDACTED] in relazione al prodursi dell’evento dannoso, ma hanno, al contrario, contestato una serie di comportamenti specifici che sarebbero stati dalla stessa omessi, tra cui la dotazione del guardrail con reti di protezione, trattandosi di un viadotto.

La società convenuta, pertanto, nel costituirsi in giudizio in primo grado, si difendeva esponendo come le barriere metalliche, di delimitazione del viadotto, fossero conformi alla normativa vigente all’epoca dei fatti, visto che il viadotto in parola era stato realizzato negli anni ‘70, e allo stesso non erano applicabili le disposizioni dettate per le barriere di sicurezza stradale dal d.m. n. 223 del 18/02/1992 e successivi adeguamenti, riguardanti esclusivamente la costruzione di nuovi tronchi stradali.

Infine, il quinto motivo denuncia – pure ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. – violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.





Si chiede la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico di [REDACTED] le spese del giudizio di secondo grado in favore delle appellate [REDACTED] (compensate in misura pari a 1/3), nonostante il parziale accoglimento dell'appello.

Prima di procedere allo scrutinio dei singoli motivi in cui si articola il ricorso, risulta necessaria una precisazione preliminare.

Invero, va evidenziato che in sede di appello – come si legge alla pag. 9 della sentenza impugnata – “non è stata oggetto di specifico gravame la parte della sentenza nella quale il giudice di prime cure (...) ha ravvisato la presenza di un’insidia”, dolendosi, invece, l’allora appellante [REDACTED] “sia della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta (omissiva)” addebitatale “e l’evento morte, sia della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’art. 2043 c. c., a suo avviso assente”. Da ciò deriva la necessità di vagliare i motivi di ricorso alla stregua di tale qualificazione giuridica della vicenda, ormai cristallizzatasi: ciò che assume rilievo ai fini dello scrutinio del secondo motivo e, soprattutto, del quarto (sulla colpa), giacché è evidente, quanto a quest’ultimo, che l’alternativa riconduzione della fattispecie concreta al disposto dell’art. 2051 c.c. – preclusa, però, dal passaggio in giudicato della qualificazione giuridica data dal primo giudice – avrebbe come conseguenza l’irrelevanza di ogni indagine sulla colpa dell’odierna ricorrente, attesa la natura “oggettiva” della responsabilità da cose in custodia (su tale qualificazione cfr., tra le più recenti, Cass. n. 11152 del 27/04/2023 Rv. 667668-01).

Ciò premesso, può procedersi alla disamina dei cinque motivi di ricorso.

Il primo motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto l’esistenza dell’insidia stradale causa esclusiva dell’evento mortale, degradando la condotta del [REDACTED] (che pure, con la sua imprudente condotta di guida, aveva provocato la perdita di controllo della vettura sulla





quale viaggiava il [REDACTED] e – dopo la collisione della stessa contro entrambi i guardrail – al suo arresto contromano) a semplice occasione della sua verifica, sul rilievo che “la causa sopravvenuta, con il suo carattere di eccezionalità e atipicità” si è posta “all’evidenza, fuori da ogni possibile controllo e prevedibilità da parte del [REDACTED] e della stessa vittima”. In particolare, la Corte perugina ha ritenuto che il [REDACTED] “con la colpevole condotta di guida tenuta, ha certamente posto in essere un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) di eventuali eventi collisivi successivi (in effetti accaduti) rispetto al quale certamente l’eventuale condotta colposa (quale, ad esempio, l’eccessiva velocità) di conducenti di veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non si sarebbe potuta ritenere da sola sufficiente a determinare la morte o le lesioni del trasportato in caso di investimento da parte di altro veicolo, non potendosi tale condotta qualificare come atipica ed eccezionale, dovendo bensì collocarsi nell’ambito della prevedibilità”. Nel caso di specie, invece, “la morte del [REDACTED] è intervenuta” – prosegue la sentenza impugnata – “a seguito della caduta nel vuoto e dell’impatto con il terreno sottostante, in una situazione di pericolo occulto” (per carenza di segnaletica, mancanza di illuminazione e assenza di dispositivi di antiscavalamento del guardrail), “ove lo spazio tra le doppie corsie si presentava come spazio senza soluzione di continuità, tale da ingenerare il ragionevole convincimento della fruibilità dello spazio stesso”.

Così argomentando, essa si è – dichiaratamente – conformata al principio secondo cui, in materia di illecito civile, “si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta” si palesi “da sola sufficiente a provocare l’evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (da

*r.g. n. 19869 del 2021
ad. 4/12/2024; estensore: C. Valle*





ultimo, Cass. n. 21563 del 7/07/2022, Rv. 665185-01, **in senso** conforme anche Cass n. 15789 del 22/10/2023, Rv. 567578-01; Cass. n. 8096 del 6/04/2006 Rv. 588863-01).

A fronte di tali affermazioni, il motivo di ricorso (al netto di una lunga dissertazione, non pertinente rispetto al caso di specie, sul principio del "più probabile che non"), si risolve, a ben vedere, in una configurazione molto "semplificata" del cd. "giudizio controfattuale", al quale è affidata la ricostruzione nesso causale anche in ambito civile.

La censura, infatti, si esaurisce nel retorico interrogativo per cui, dando per non avvenuto il fatto commesso dal [REDACTED] occorrerebbe chiedersi – ragionando, appunto, in termini di giudizio controfattuale" – se il danno si sarebbe egualmente verificato (cfr. pag. 14 e seguenti del ricorso). Ma così facendo la ricorrente sovrappone impropriamente la nozione di "antecedente" – tale, innegabilmente, essendo la condotta di guida del [REDACTED] – con quella di "causa" (con ciò quasi adombrando l'applicazione del "principio" del "post hoc ergo propter hoc", che questa Corte ha già più volte stigmatizzato essere un mero "sofisma", essendo "unanimemente ritenuto che correlazione, in generale, non vuol dire causazione"; così, da ultimo, in motivazione Cass. n. 3285 del 3/02/2022, Rv. 663773-01; nello stesso senso già Cass. n. 25936 del 15/10/2019, non massimata e Cass. n. 5760 del 11/06/1999 Rv. 527296-01). Inoltre, essa insiste nel sottolineare, alla pag. 25 e segg., che, nel caso di specie, ci si trova "di fronte ad un unico fatto dannoso (la morte di [REDACTED], derivato da illeciti distinti (quello del sig. [REDACTED] e quello eventualmente riconducibile ad [REDACTED] ma legati da un vincolo di interdipendenza, tenuto conto del fatto che se non si fosse verificato il primo sinistro, il sig. [REDACTED] non si sarebbe mai trovato nella necessità di compiere un'azione che gli è costata la vita".





Orbene, a parte il fatto che è proprio tale "interdipendenza" che la sentenza impugnata ha negato (ritenendo che la condotta del [REDACTED] abbia dato inizio ad un'altra serie causale), ciò che il motivo non coglie è che, nel ricostruire – ai fini dell'affermazione della responsabilità per la sua verificaione – l'eziologia di un evento, quest'ultimo (per dirlo in termini propri della dottrina penalistica) rileva sempre "hic et nunc". Ovvero, che il nesso di causa va accertato in relazione non ad un "genere" di evento (nella specie, il decesso di un uomo), ma a quello "specifico" evento ("quel singolo decesso") che si è concreto verificato; sicché, nella specie, "causa" di quella specifica morte – essendo il [REDACTED] deceduto, non all'esito della collisione tra due veicoli, o per investimento nell'atto di uscire dall'abitacolo della vettura incidentata, ma per precipitazione dal viadotto – erano le condizioni di insidia stradale in cui versava lo stato dei luoghi.

Anche il secondo motivo non è fondato.

Come si evidenziava nella premessa di cui sopra, non (del tutto) irrilevante deve ritenersi l'inquadramento della vicenda sottoposta all'esame di questa Corte nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., piuttosto che dell'art. 2051 c.c., e ciò al fine di apprezzare la condotta della vittima del sinistro a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Difatti, ricorrendo – come nella specie, effettivamente, ricorre – la prima delle due fattispecie, deve darsi seguito al principio secondo cui "l'accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorretti da adeguata e logica motivazione" (Cass. n. 272 del 10/01/2017 Rv. 643156-01), sicché il sindacato di questa Corte è circoscritto ad una verifica, ormai contenuta entro il "minimo costituzionale" (Sez.

*r.g. n. 19869 del 2021
ad. 4/12/2024; estensore: C. Valle*





U n. 8053 del 7/04/2014 Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. n. 23828 del 20/11/2015 Rv. 637781-01; Cass. n. 16502 del 5/07/2017 Rv. 637781-01), della motivazione resa dalla Corte territoriale.

Nel secondo caso, viceversa, sarebbe necessario confrontarsi con il – ribadito – principio giurisprudenziale secondo cui, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. n. 2376 del 24/01/2024 Rv. 670396-01). Sotto questo profilo, allora, ci si potrebbe - in astratto - interrogare sul se la condotta del [REDACTED] sia stata fra "tutte le scelte astrattamente possibili" quella "caratterizzata dal maggior grado di imprudenza" (come sostiene l [REDACTED] alle pag. 27 e segg. del ricorso) e, come tale, almeno "colposa". Il motivo, in questo caso, potrebbe, in astratto, intendersi come censura di falsa applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., in relazione alla fattispecie da responsabilità da cose in custodia, se è vero che il vizio di sussunzione è ipotizzabile non solo "quando il giudice di merito" – dopo avere individuato e ricostruito, "sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all'esito dello svolgimento dell'istruzione cui ha proceduto, la «quaestio facti», cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio" – procede "a ricondurre quest'ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un'altra cui sarebbe in realtà riconducibile", ma anche quando egli "si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile" (così, nitidamente, Cass. n. 21772 del 29/08/2019 Rv. 655084-01), ovvero, nella specie, appunto l'art. 1227, primo comma, c.c.

*r.g. n. 19869 del 2021
ad. 4/12/2024; estensore: C. Valle*





Si è già detto, tuttavia, come la qualificazione della fattispecie concreta – operata dal primo giudice – in termini di responsabilità da insidia stradale, ex art. 2043 c.c., non sia stata posta in discussione in appello, sicché essa è coperta da giudicato, avendo “condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 31330 del 10/11/2023 Rv. 669467-01).

Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata – alla stregua del principio già sopra richiamato, secondo cui l’accertamento dell’eventuale contributo causale dello stesso soggetto danneggiato, nell’ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., resta sottratto al sindacato di questa Corte, ove sorretto da adeguata e logica motivazione – risulta immune da vizi. E ciò perché la sua parte motiva, sul punto, non esibisce alcun profilo di “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828-01), di “manifesta illogicità” (Cass. n. 16111 del 25/06/2018 Rv. 649628-01), o di imperscrutabilità del ragionamento svolto (Sez. U n. 22232 del 3/11/2016 Rv. 641526-01), i soli idonei ad integrare, ormai, il vizio motivazionale.

Il terzo motivo è inammissibile, prospettando il vizio di “omesso esame” in relazione alle dichiarazioni testimoniali (o meglio, al loro contenuto).

Invero, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. è ipotizzabile solo quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. n. 17761 del 8/09/2016, Rv. 641174-01, vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. n. 21152 del 8/10/2014, Rv.





632989-01), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. n. 5133 del 5/03/2014, Rv. 629647-01), e "come tale non ricomprensivo di questioni o argomentazioni" (Cass. n. 22397 del 6/09/2019 Rv. 655413-01), "fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa" (qui la condotta del [REDACTED] "in confronto" con quella degli altri occupanti il veicolo incidentato), "sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Sez. Un. n. 8053 del 7/04/2014 Rv. 629831-01).

Il quarto motivo è anch'esso non fondato.

Premesso, come si notava in principio, che il tema della "colpa" di [REDACTED] neppure si porrebbe, qualora si inquadrasse la presente vicenda nel disposto dell'art. 2051 c.c., deve, comunque, osservarsi che la sentenza impugnata risulta immune da censura, anche riconducendo la vicenda in esame – come è accaduto nel caso di specie – alla previsione di cui all'art. 2043 c.c., essendosi ritenuta integrata l'ipotesi della responsabilità da "insidia stradale".

È vero, infatti, che all'epoca del fatto non erano applicabili le disposizioni dettate per le barriere di sicurezza stradale dal d.m. n. 223 del 18/02/1992 e successivi adeguamenti, riguardanti esclusivamente la costruzione di nuovi tronchi stradali, tuttavia, la sentenza impugnata ha ravvisato la colpa dell'[REDACTED] nel non aver installato alcuna segnaletica e, soprattutto, nel non aver assicurato un'adeguata illuminazione che permettesse di percepire l'assenza di soletta tra le due corsie del tratto stradale. Anche su tali basi, dunque, essa ha concluso che "era assolutamente prevedibile per la società concessionaria l'insorgere di una situazione di rischio per gli utenti della strada che per qualsiasi ragione (ad esempio, anche in caso di semplice guasto dell'autovettura) potevano trovarsi





appiedati e avrebbero potuto ragionevolmente attendersi di trovare uno spazio fruibile e praticabile al di fuori della carreggiata, tanto più in un tratto di strada privo di corsia di emergenza”.

Si tratta di affermazioni, innanzitutto, coerenti con quanto ritenuto da questa Corte, secondo cui “l’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto”, sicché tale situazione, “pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 c.c.”, sicché è “la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia”, che “vale altresì ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A.” (Cass. n. 15375 del 13/07/2011 Rv. 618634-01). Nella specie, come detto, la Corte perugina ha escluso che il [REDACTED] potesse prevedere, nello scavalcare il guardrail, l’assenza di un piano di calpestio ove porsi al sicuro, sicché è alla luce di tale affermazione che quella “presunzione di colpa”, alla quale fa riferimento l’arresto di questa Corte appena richiamato, non può ritenersi, in alcun modo, superata.

Inoltre, irrilevante è la circostanza – sulla quale insiste, invece, il presente motivo di ricorso – circa l’assenza, all’epoca dei fatti, di alcun obbligo di legge che imponesse l’apposizione di reti di protezione, si da impedire lo scavalco di guardrail posti a delimitazione della sede stradale corrente lungo un viadotto.

Invero, questa Corte ha affermato – in sede penale, con riferimento ad un’ipotesi di omicidio colposo, relativo a pressoché identica fattispecie – che la “conformità del guardrail alle norme





relative alle barriere per veicoli non esclude che la sua inadeguatezza o la sua adeguatezza debbano essere commisurate non alla sola sicurezza dei veicoli, ma alla sicurezza delle persone discese dai veicoli, in situazione di doppio impalcato con vuoto in mezzo usato a sostegno del nastro autostradale”, affermando, su tali basi, che la “sicurezza di utenti necessitati a scendere” dai propri veicoli deve essere “valutata anche con riferimento alla assenza di difese come le reti o altri presidi innominati”, giacché, “in linea di principio”, gli “obblighi di garanzia correlati a norme generali di salvaguardia e tutela della salute e della integrità fisica non si esauriscono nella osservanza delle (o nella conformità alle) previsioni di circolari e indicazioni posto che devono essere anzitutto salvaguardati i diritti assoluti della persona e i precetti posti dalle norme primarie che ne assicurano la tutela” (così, in motivazione, Cass. Pen. sent. dep. 19/11/2009, n. 44536, Rv. 245442-01, la quale ha confermato la responsabilità, per omicidio colposo, del direttore di un tratto autostradale, al quale si addebitava di non avere predisposto presidi di sicurezza ed apposita segnaletica atti a prevenire il pericolo di precipitazione di persone discese dalle autovetture nel varco esistente tra le due corsie di marcia di un viadotto, con riferimento ad un caso di un conducente che, dopo un incidente avvenuto in ora notturna in un tratto persino illuminato – a differenza che nella presente fattispecie – di un viadotto autostradale, aveva scavalcato la barriera di separazione tra le due corsie, precipitando nel vuoto).

Infine, neppure il quinto motivo è fondato.

Le spese di giudizio sono sempre determinate in relazione all’esito complessivo della lite, sicché “in caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, come nella specie accaduto, le spese ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo





grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite" (cfr. tra le altre, Cass. n. 19122 del 28/09/2009 Rv. 636950-01).

Il ricorso è, in conclusione, infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, sulla base dell'attività processuale rispettivamente espletata dai controricorrenti in relazione al valore della controversia, come da dispositivo, con la distrazione richiesta dal difensore del [REDACTED]

A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Sez. Un., n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Infine, per la natura della *causa petendi* va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi delle controricorrenti [REDACTED], oltre che della vittima del sinistro, [REDACTED] ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna [REDACTED] S.p.a. al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di [REDACTED] S.p.a. e, con distrazione in favore dell'avvocato [REDACTED] in favore di [REDACTED] in euro 8.200,00 ciascuno e in euro 11.000,00 in favore di [REDACTED] [REDACTED] oltre, per ognuno e sui detti rispettivi importi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

r.g. n. 19869 del 2021
ad. 4/12/2024; estensore: C. Valle





versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi delle controricorrenti [REDACTED]

[REDACTED] oltre che della vittima del sinistro, [REDACTED]

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 4/12/2024.

Il Presidente
Franco De Stefano

